

361907



## CONTRATTO DI LOCAZIONE

Losito Angelo, res. a Catania, elettivamente domiciliato in Brindisi, ai fini del presente rapporto, presso il congiunto Aldo V. Lettario, p. Mommaren, 2, è proprietario dell'appartamento sito al primo piano del nuovo palazzo Pontrelli, costruito in Brindisi, contrada Casale, tra le vie Marco Mario e A. Bafilo, al primo piano, composto di due vani ed accessori. L'appartamento, non ancora censito in catasto, è locato, completamente rifinito, per la prima volta con questo contratto, ed è concesso al sig. Giudice Lazzaro, che lo destinerà ad abitazione sua e della sua famiglia, con divieto espresso di cessione del contratto di sublocazione, anche parziale.

Il canone mensile di locazione è fissato in lire ottantamila mensili nette. Ad esso si aggiungeranno tutti gli oneri locativi, anche condominiali, in particolare quelli di cui all'art. 2 L. 833/1969 e di cui all'art. 6 L. 841/1973., impegnativo d'acqua, eccedenza di consumo della stessa, oneri e spese di riscaldamento, che saranno ripartiti tra gli altri condomini o coinquilini. - Le spese di registrazione di questo contratto verranno ripartite a metà col proprietario. La durata del rapporto è stabilita per

un anno e rinnoverà se non sarà disdettata prima

dei due mesi precedenti la scadenza. Il rapporto avrà inizio il 1<sup>o</sup> luglio 1975. Del pari, se, decorso il primo periodo locativo, la locazione proseguirà, sempre dovranno intendersi operanti le modalità fissate or ora quanto alla cessazione, sicchè il rapporto non sarà mai suscettibile di cadere nel regime consuetudinario. Il locatario prende atto che l'appartamento è a lui consegnato in perfette condizioni, ed al momento del rilascio dovrà trovarsi pulito e funzionante come è oggi, esente da guasti, retture ed avarie di qualsiasi specie, pena la reintegrazione.

A questo proposito esso locatario versa nelle mani del locatore, e per lui del sig. Aldo

la cauzione di mesi uno e perciò di lire 80.000

che saranno restituite dopo la verifica, a rilascio avvenuto, che l'appartamento non avrà bisogno di riparazioni ed interventi di manutenzione di sorta.=

Per ogni altro patto varranno le norme del codice civile. L.C.S. - Brindisi, 30.6.1975.

Genovese Sazzani